SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2013.

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'INDA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Visto il Regio Decreto 7 agosto 1925, n. 1767, recante "Erezione in Ente morale dell'Istituto del Dramma Antico, in Siracusa";

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante "Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013, che ha istituito il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale;

Considerato che nel 2014 ricorreranno i 100 anni dalla fondazione dell'Istituto Nazionale per il Dramma Antico (INDA) di Siracusa;

Considerata la lettera-appello al Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, promossa da alcuni autorevoli rappresentanti del mondo della cultura italiana affinché siano realizzate iniziative ed eventi culturali che, in occasione del centenario dell'INDA, pongano al centro dell'attenzione la classicità e la sua "permanente traduzione di senso nell'epoca moderna";

Ritenuto di dover organizzare e coordinare iniziative finalizzate a celebrare l'importante ricorrenza, anche al fine di diffondere e promuovere le attività poste in essere in questi anni dall'INDA;

Ritenuto necessario procedere all'istituzione di un apposito Comitato interministeriale per la celebrazione dei 100 anni dell'INDA;

Decreta:

Art. 1.

Comitato promotore per le celebrazioni del centenario dell'INDA

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Comitato promotore per le celebrazioni del centenario dell'INDA», di seguito denominato Comitato, cui è demandato il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero l'attività posta in essere nei 100 anni dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, ed è composto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; dal Ministro degli Affari esteri; dal Ministro dell'Economia e delle Finanze; dal Ministro degli Affari Regionali; dal Presidente della Regione Siciliana; dal Sindaco di Siracusa.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 2, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere l'attività dell'INDA, purché gli stessi siano rappresentativi di luoghi o di esperienze qualificate ai fini della promozione e della divulgazione del dramma antico.

Art. 2.

Alto Consiglio Scientifico

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, ed in particolare per la definizione delle attività di promozione da porre in essere, il Comitato si avvale di un Alto Consiglio Scientifico (di seguito Consiglio) che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario dell'INDA.

2. Il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013 citato in premessa, esprime il proprio avviso relativamente agli indirizzi generali formulati dal Consiglio.

3. Il Consiglio è composto da:

Andrea Camilleri (con funzioni di presidente);

Roberto Andò;

Anna Albertina Beltrametti;

Pierangelo Buttafuoco;

Cristina Comencini;

Mariano D'Amora;

Donatella Finocchiaro;

Katia Ippaso;

Rosetta Loy;

Mario Martone;

Walter Pagliaro;

Isabella Ragonese;

Letizia Russo;

Gaetano Savatteri;

Antonio Sellerio;

Giuseppe Tornatore.

4. Il Comitato ed il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si avvalgono, senza nuovi e maggiori oneri

per la finanza pubblica, del supporto tecnico della competente Direzione generale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. Il Consiglio si riunisce anche per via telematica secondo le procedure che definirà nel corso della prima riunione.

Art. 3.

Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai componenti del Comitato e del Consiglio non sono riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza.

2. Il Comitato rimane in carica fino al 30 marzo 2015 e predispone, d'intesa con il Consiglio, al termine delle celebrazioni, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2013

Il Presidente: LETTA

14A00372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Liquirizia di Calabria», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (UE) 1072 della Commissione del 20 ottobre 2011.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1072 della Commissione del 20 ottobre 2011 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»;

Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che con Regolamento (UE) n. 1403/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Liquirizia di Calabria», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1403/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 gennaio 2014

Il Capo dipartimento: ESPOSITO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DOP "Liquirizia di Calabria"

Art. 1.
Denominazione del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta "Liquirizia di Calabria" è riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varietà denominata in Calabria "Cordara", e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di Produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la "Liquirizia di Calabria" DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate:

Radice fresca
- Colore giallo paglierino
- Sapore dolce aromatico intenso e persistente
- Umidità compresa tra 48% e 52%
- Glicirrizzina compresa tra 0,60% e 1,40%

Radice essiccata
- Colore dal giallo paglierino al giallo ocra
- Sapore dolce e fruttato leggermente astringente
- Umidità compresa tra 6% e 12%
- Glicirrizzina compresa tra 1,2% e 2,4%

Estratto di radice:
- Colore dal marrone terra bruciata al nero
- Sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente
- Umidità compresa tra il 9% e il 15%
- Glicirrizzina compresa tra il 3% e il 6%

Art. 3.
Delimitazione area di produzione

La zona di produzione della "Liquirizia di Calabria" D.O.P. comprende i seguenti comuni:

Provincia di Cosenza: Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio; Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in Amantea; Amantea; Aiello Calabro; Serra d'Aiello; Cleto; Campana; Scala Coeli; Caloveto; Terravecchia; Cariati; Mandatoriccio; Pietrapaola; Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano Calabro; Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo; Altomonte; Castrovillari; Cassano Ionio; Civita; Francavilla Marittima; Villapiana; Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara; Roseto Capo Spulico; Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano Gravina; San Marco Argentano; Cervicati; Torano Castello; Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Rota Greca; Lattarico; Bisignano; San Demetrio Corone; Santa Sofia D'Epiro; San Giorgio Albanese; Luzzi; San Benedetto Ullano; Vaccarizzo Albanese; Montalto Uffugo; Rose; Rende; San Fili; San Vincenzo la Costa; Marano Marchesato; Marano Principato; Cosenza; Castrolibero.

Provincia di Catanzaro: Nocera Terinese; Falerna; Gizzeria; Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida; Curinga; Caraffa; Catanzaro; Sellia; Sant'Andrea Apostolo; San Sostene; Cardinale; Davoli; Satriano; Gagliato; Chiaravalle; Soverato; Petrizzi; Argusto; Montepaone; Gasperina; Montauro; Staletti'; Squillace; Girifalco; Borgia; San Floro; Sellia Marina; Simeri Crichi; Soveria Simeri; Zagarise; Sersale; Guardavalle; Santa Caterina dello Ionio; Badolato; Isca sullo Ionio; Cropani; Botricello; Andali; Belcastro; Marcedusa.

Provincia di Crotone: Isola di Capo Rizzuto; Cutro; Crotone; Mesoraca; San Mauro Marchesato; Petilia Policastro; Rocca Bernarda; Cotronei; Scandale; Santa Severina; Rocca di Neto; Strongoli; Casabona; Belvedere Spinello; Carfizzi; Pallagorio; San Nicola dell'Alto; Melissa; Cirò; Cirò Marina; Umbriatico; Crucoli.

Provincia di Vibo Valentia: Filadelfia; Francavilla Angitola; Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico; Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino Calabro; Parghelia; Tropea; Drapia; Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero; Limbadi; Nicotera; San Gregorio d'Ippona; Francica; Filandari; Stefanaconi; Cessaniti; Ionadi; Rombiolo; Zungri; Gerocarne; Capistrano.

Provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello Jonico; San Lorenzo; Melito Porto Salvo; Rogudi; Bova; Palizzi; Brancaleone; Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa del Bianco; Bianco; Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri; Benestare; Antonimina; Staiti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Ionio; Locri; Portigliola; Gerace; Agnana Calabra; Canolo; Martone; Mammola; Grotteria; Siderno; Gioiosa Ionica; Marina di Gioiosa Ionica; Roccella Ionica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica; Riace; Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano.

Art. 4.
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, degli agricoltori, dei conferitori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e attraverso l'obbligo per i confezionatori di operare il confezionamento e l'etichettatura sotto il diretto controllo della struttura di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di produzione, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata una lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di liquirizia.

La coltivazione della liquirizia ha il merito di migliorare la fertilità del terreno, poiché è una pianta azotofissatrice. Il liquirizieto produce radice ogni 3 o 4 anni, pertanto è possibile praticare delle colture intercalari autunno-vernine, che consentono di avere produzione tutti gli anni. Le colture praticabili insieme alla liquirizia sono le foraggeree, gli ortaggi e le leguminose.

Nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, sul terreno di coltivazione della liquirizia è possibile lo sfalcio. Sono consentite tutte le lavorazioni del terreno necessarie per le coltivazioni intercalari, purché non si superino i 20 cm di profondità.

E' consentita la raccolta della liquirizia spontanea, che in Calabria è rigogliosa ed è molto diffusa, purché i predetti liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4 tenuto dall'organismo di controllo. L'attività di raccolta non deve superare i 60 cm di profondità e l'agricoltore deve dare comunicazione alla struttura di controllo, almeno 5 giorni prima, dell'inizio dell'operazione indicando contestualmente la superficie e le particelle catastali sulla quale opera.

Non è ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta.

Le radici sottoposte a taglio e calibratura, andranno successivamente lavate esclusivamente con acqua, in vasche o lavatrici.

La radice essiccata prima di essere commercializzata come tale deve essere sottoposta al processo di essiccazione. Tale operazione avviene in luoghi aperti ventilati e soleggiati o in luoghi chiusi ma ben arieggiati, oppure in forni ventilati, evitando di sottoporre il prodotto a temperature superiori ai 50°C che ne modificherebbero le caratteristiche.

Le operazioni di produzione devono avvenire nell'areale definito all'art. 3 al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto. Tale vincolo trova giustificazione per motivi di ordine igienico-sanitario. In effetti, la radice di liquirizia, al momento della raccolta, ha un elevato contenuto in umidità, in media il 50%. Un substrato così umido favorisce il rapido sviluppo di una flora microbica fungina. Tale situazione è fortemente aggravata nel caso in cui le radici sono trasportate. Infatti, dalle osservazioni effettuate, è emerso che il livello di umidità e di temperatura, in appena due giorni, favorisce la comparsa dei primi miceli fungini e, tra questi, sono stati evidenziati, in larga misura, funghi del genere Aspergillus, Penicillium che nelle condizioni osservate producono metaboliti secondari con attività tossica e noti come "Micotossine". Specifici studi condotti dal Laboratorio Tecnologico Regionale sulla Qualità e Sicurezza degli Alimenti hanno evidenziato che la liquirizia, se non lavorata in tempi brevi, è soggetta a tale contaminazione. L'Aflatossina B1 che l'Ocratossina A sono datate di un'elevata resistenza termica (fino a 220°) e, dunque, le temperature raggiunte nel ciclo di produzione dell'estratto di liquirizia non sono sufficienti a degradarle. Ciò giustifica la necessità di lavorare e trasformare il prodotto nell'areale indicato, a tutela ed interesse della salute del consumatore.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La Calabria è una regione che, per via della sua conformazione ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche rispetto a tutte le altre regioni italiane.

Estremo lembo della penisola italiana, la Calabria è essa stessa considerata una penisola lunga e stretta circondata dal mare per circa 800 Km che, se per certi versi può essere paragonata alla Puglia, per altri dimostra di essere totalmente differente da questa. Infatti la Calabria è divisa longitudinalmente in due parti dalle alte catene montuose appenniniche, elemento questo assolutamente unico nel panorama delle regioni italiane.

La conformazione e l'orografia determinano in Calabria condizioni bio-pedo-climatiche assolutamente uniche e peculiari rispetto al resto della penisola in termini di temperature medie, escursione termica, umidità, piovosità, precipitazioni, vento, eliofania e radiazione solare quindi temperatura del suolo, elementi questi ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici. Il particolare habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla specie una forte pressione adattiva e quindi selettiva condizionando le performance in termini di caratteristiche compositive, nutrizionali, aromatiche definendo uno specifico chemiotipo: la liquirizia di Calabria.

Questa particolare tipologia di liquirizia è identificativa della regione Calabria infatti essa era ben nota già nel Seicento come emerge da numerosi documenti, tra cui il famoso "Trattato di terapeutica e farmacologia" Vol. I (1903) in cui si afferma che «… La specie che li fornisce è la Glycyrrhiza Glabra (Leguminose Papillonacee), che appartiene al sud-ovest dell'Europa. Talora la radice officinale è designata con il nome di LIQUIRIZIA DI CALABRIA, per distinguerla dalla liquirizia di Russia, più chiara fornita dalla Glycyrrhiza Glandulifera o Echinata che si trova nel sud-est dell'Europa.».

Inoltre la celebre Encyclopaedia Britannica, nella sua "Quattordicesima Edizione" (1928) asserisce: «…The preparation of the juice is a widely extended industry along the Mediterranean coast: but the quality best appreciated in Great Britain is MADE IN CALABRIA…».

L'opinione espressa dall'Encyclopaedia Britannica è confermata in una relazione del Dipartimento di Stato degli USA "The licorice plant" (1985).

La Liquirizia di Calabria identifica un "prodotto" complesso frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo, che si è tramandata nel corso dei secoli ed è assurta alla dignità di tradizione della regione Calabria così come riscontrabile nel Dipinto di Saint-Non risalente alla fine del 1700, in Stato delle persone in Calabria. I concari. di Vincenzo Padula risalente 1864, nel documento SVIMEZ Piante officinali in Calabria: presupposti e prospettive del 1951, in Pece e liquirizia nei casali cosentini del Settecento: forma d'industrie e forze di lavoro di Augusto Placanica del 1980, in I "Conci" e la produzione del succo di liquerizia in Calabria di Gennaro Matacena redatto nel 1986, in La dolce industria. Conci e liquirizia in provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo di Vittorio Marzi et al. del 1991, e in molti altri testi pubblicati tra il 1700 e il 2000.

Nella Calabria del secondo Settecento la coltivazione della liquirizia si estendeva lungo tutto il litorale ionico, soprattutto ai confini settentrionali con la Lucania e nella vasta piana di Sibari, dove abbondava, fino a Crotone e Reggio Calabria. Ma era anche abbondante nella valle del Crati che da Cosenza sbocca nella piana di Sibari, nonché in ampie fasce della zona costiera tirrenica.

Attualmente la pianta della liquirizia è diffusa nelle stesse aree, con un notevole incremento produttivo grazie all'opera di un imprenditore agricolo coriglianese che, ormai da decenni, ha iniziato a propagare la tanto preziosa radice con lo scopo di realizzare vere e proprie colture specializzate, traducendo in realtà la famosa agricoltura alternativa delle piante officinali di cui l'Italia è altamente deficitaria.

Art. 7.
Organismo di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06.

Art. 8.
Confezionamento ed Etichettatura

La "Liquirizia di Calabria" DOP è commercializzata in confezioni di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e cartene e in tutti i materiali ammessi dalle leggi vigenti in materia di confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno avere un peso oscillante tra i 5g e i 25kg. Ogni confezione deve comunque essere sigillata in maniera che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo.

Sull'etichetta, deve essere riportato, il logo della denominazione, tutte le diciture di legge, la numerazione progressiva attribuita dalla struttura di controllo, e la data di confezionamento del prodotto contenuto nei singoli astucci. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi tipo: protetta, pura, selezionata, scelta e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non siano idonee a trarre in inganno l'acquirente.

Il logo della denominazione "Liquirizia di Calabria" DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali e angoli di 90°. All'esterno del rombo, posta sui due lati superiori da destra verso sinistra viene riportata la dicitura "Liquirizia di Calabria", mentre la dicitura D.O.P. Denominazione di Origine Protetta è sui due lati inferiori, a partire da destra verso sinistra. La dimensione minima di stampa dell'intero logo è di 0,5 cm sia in altezza che in larghezza. Il logo della denominazione può essere stampato in tutti i colori.

Il marchio è interamente composto con il lettering Amerigo BT, nei diversi corpi e giustezze utili al posizionamento sui lati del rombo.

L'acronimo, nello stesso carattere, è compresso e deformato in altezza, in modo da risultare posizionato centralmente nel quadrato inscritto nel rombo.

Le applicazioni sono sempre positive e monocromatiche senza resinatura; l'acronimo è sfondato nel colore di stampa prescelto. Alla denominazione "Liquirizia di Calabria" può essere aggiunta la sua traduzione in altre lingue.

Fonts

"D.O.P." Amerigo BT 116,5

"LIQUIRIZIA" Amerigo BT 25,189

"DI CALABRIA" Amerigo BT 21,238

"DENOMINAZIONE DI" Amerigo BT 13,554

"ORIGINE PROTETTA" Amerigo BT 14,167

14A00333

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alfa Editing società cooperativa in liquidazione», in Casaleggio Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 giugno 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Alfa Editing società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 28 gennaio 2013, e del successivo accertamento, concluso in data 13 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alfa Editing società cooperativa in liquidazione», con sede in Casaleggio Novara (NO) (codice fiscale 02796150981), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Massimo Melone, nato a Novara il 1° gennaio 1969, ivi domiciliato in Via Biglieri n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00336

DECRETO 5 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «F.T.N. Service s.c. a r.l.», in Cerrione e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 giugno 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «F.T.N. Service s.c. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 22 novembre 2012, e del successivo accertamento, concluso in data 18 marzo 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 15 luglio 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione nazionale di Rappresentanza;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «F.T.N. Service s.c. a r.l.», con sede in Cerrione (BI) (codice fiscale 01994110029), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Franca Conti nata a Valenza (AL) il 13 luglio 1962, domiciliata in Alessandria, via Cavour n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00337

DECRETO 13 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Città Solidale - soc. coop. Sociale Onlus in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 8 ottobre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Città Solidale - Società Cooperativa Sociale Onlus in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza conclusa in data 19 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legate rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 26 novembre 2013, ha formalizzato la rinuncia a proporre osservazioni e controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Città Solidale - Società Cooperativa Sociale Onlus in Liquidazione», con sede in Brescia (codice fiscale 03205860178), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.,

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Picchieri, nato a Brescia il 10 luglio 1955, domiciliato in Bedizzole (BS), via 4 novembre n. 5/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 dicembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00314

DECRETO 19 dicembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Società cooperativa sociale Tecnè», in Milano e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed il d.m. del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 16 gennaio 2013 e successivo verbale di mancato accertamento del 14 maggio 2013, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., e precisamente:

Non è stato redatto e approvato il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001;

Non sono rispettate le disposizioni relative alle cooperative sociali, inerenti la percentuale dei soci e dei lavoratori svantaggiati nella misura prevista dalla legge 381/91;

Il libro soci non risulta regolarmente tenuto ed aggiornato;

Non sono stati destinati in modo corretto gli utili del 2010 e 2011 né è correttamente documentata in nota integrativa la condizione di prevalenza;

L'amministratore unico risulta non socio in contrasto con lo statuto e le vigenti norme.

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 2 settembre 2013, prot. n. 0142980, non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. "Società Cooperativa Sociale Tecnè con sede in Milano (MI), C.F. 03116950613, costituita in data 11 gennaio 2005.

Art. 2.

L'avv. Simona Bezzi nata a Novara il 23 aprile 1966, (BZZ SMN 66D63 F952S) con studio in C.so Felice Cavallotti, 3 - Novara, è nominata per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al d.m. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00334

DECRETO 30 dicembre 2013.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Maida società cooperativa a r.l.», in Rivoli e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed il d.m. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione e successivo accertamento del 26 febbraio 2013, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

non è stato nominato il soggetto delegato al controllo contabile come da disposizioni di legge;

non sono stati esibiti, tutti i libri sociali debitamente aggiornati;

le quote sottoscritte dai soci non corrispondono ai valori riportati in bilancio;

non è stato effettuato il versamento del contributo biennale 2009-2010 comprensivo di sanzioni ed interessi;

non è stato esibito al revisore il versamento del 3% sugli utili dell'anno 2009 e 2011 maggiorati di sanzioni ed interessi.

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 4 ottobre 2013, prot. n. 0161931, non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Maida Società Cooperativa a r.l.» con sede in Rivoli (TO), C.F. 10007830010, costituita in data 23 gennaio 2009.

Art. 2.

La dott.ssa Bianca Steinleitner, nata a Torino il 22 luglio 1957, (STN BNC 57L62 L219R) con studio in Torino via Cialdini n. 16, è nominata per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al d.m. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00315

DECRETO 30 dicembre 2013.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Colleverde società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed il d.m. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 4 aprile 2013 e successivo verbale di accertamento del 16 luglio 2013, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

l'ente non ha provveduto alla nomina del soggetto delegato al controllo contabile avendo superato i limiti previsti dall'art. 2519 comma 2 del c.c.;

l'assemblea dei soci non ha approvato il regolamento interno ai sensi della l. 142 del 2001;

l'assemblea non ha deliberato sulla durata del mandato dell'Amministratore Unico coerentemente con quanto stabilito dallo statuto;

l'ente non ha ottemperato in merito alla documentazione in nota integrativa della condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del c.c.;

l'ente non ha provveduto a versare il contributo biennale relativo al 2011/2012 comprensivo di relativi interessi legali e sanzioni.

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 4 ottobre 2013, prot. n. 0162029 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Colleverde Società Cooperativa a. r.l.» con sede in Roma (RM), C.F. 06692981001, costituita in data 13 luglio 2001.

Art. 2.

L'avv. Roberto Mantovano nato a Napoli il 28 giugno 1964, (MNT RRT 64H28 F839M) con studio in Lungotevere Michelangelo, 9 - Roma, è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al d.m. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00316

DECRETO 30 dicembre 2013.

Revoca degli amministratori e sindaci della «C.S.C. Centro Servizi Consortili società consortile cooperativa», in Cuneo e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 23 gennaio 2013 il successivo verbale di accertamento del 12 aprile 2013, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

non ha provveduto a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

non ha versato il contributo biennale dovuto per il biennio 2011/2012;

non è stato versato il 3 % dell'utile riferito all'anno 2010;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 13 settembre 2013, prot. n. 0148621 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nei verbali di rilevazione e di accertamento sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «C.S.C. Centro Servizi Consortili Società consortile Cooperativa Siglabile» C.S.C. Soc. Cons. Coop» con sede in Cuneo (CN), Codice fiscale n. 03033840046, costituita in data 31 gennaio 2005.

Art. 2.

L'avv. Simona Bezzi nata a Novara il 23 aprile 1966, (BZZ SMN 66D63 F952S) con studio in C.so Cavallotti n. 20, - Novara - è nominata Commissario Governativo della suddetta cooperativa, per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00317

DECRETO 30 dicembre 2013.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Network Service soc. coop. a r.l.», in Molfetta e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n.165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione dell'8 giugno 2012 e successivo verbale di accertamento del 21 settembre 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali è emersa la seguente irregolarità gestionale, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

non è stato depositato il bilancio di esercizio anno 2011;

nel libro soci non sono state registrate esattamente per ciascun socio il numero delle quote;

non si è provveduto ad integrare il numero dei soci così come previsto dalla normativa vigente tenendo presente altresì che gli stessi dovranno essere opportunamente impiegati nell'attività sociale;

non sono stati esibiti i libri sociali e fiscali, nonché i versamenti inps ed inail;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 4 ottobre 2013, prot. n. 0161998, non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Network Service Soc. Coop. a r.l.» con sede in Molfetta (BA), codice fiscale n. 07215470720, costituita in data 27 giugno 2011.

Art. 2.

L'avv. Fabio Antonio Spadaccino nato a Foggia il 7 agosto 1970, (SPD FNT 70M07 D643D) con studio in via a. Gramsci n. 73/B - Foggia, è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00318

DECRETO 30 dicembre 2013.

Revoca degli amministratori e sindaci della «La Luce società cooperativa sociale», in Lecce e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n.165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 6 aprile 2012 e successivo verbale di accertamento del 15 ottobre 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali è emersa la seguente irregolarità gestionale, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

lo statuto non è conforme all'art. 2514 del codice civile, e l'ente non ha provveduto ad eliminare dallo stesso la limitazione al numero massimo di soci, attualmente fissato in diciannove.

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 4 ottobre 2013, prot. n. 0162005, non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «La Luce Società Cooperativa Sociale» con sede in Lecce (LE), Codice fiscale n. 03496760756, costituita in data 14 dicembre 2000.

Art. 2.

L'avv. Fernando Bianco nato a Nardò il 1° aprile 1951, (BNC FNN 51D01 F842G) con studio in via E. Chiesa n. 10 - Nardò (LE), è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00319

DECRETO 30 dicembre 2013.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Masival Consorzio Cooperativo a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione — sezione rilevazione del 18 dicembre 2012 e successivo verbale di accertamento del 9 luglio 2013, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente;

L'ente non ha provveduto alla nomina del soggetto delegato al controllo contabile;

L'assemblea dei soci non ha deliberato in merito alla destinazione degli utili esercizio 2011;

Non è stato predisposto un nuovo bilancio 2011 indicando contabilmente le quote sottoscritte e versate dai sette soci entrati nella compagine sociale.

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 4 ottobre 2013, prot. n. 0162015 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate nel verbale di rilevazione sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «Masival consorzio cooperativo a r.l.» con sede in Roma (RM), C.F. 10657901004, costituita in data 8 ottobre 2009.

Art. 2.

L'avv. Jacopo Marzetti nato a Roma il 14 maggio 1982, (MRZJCP82E14H501R), con studio in Via Angelo Brofferio, 6 - Roma, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 27 settembre 2013.

Fondo per lo sviluppo e la coesione - Provincia autonoma di Trento - Riprogrammazione del Programma attuativo provinciale (PAP) 2007-2013. (Delibera n. 70/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61, della legge 27 dicembre 2002: n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993);

Visto l'art. 11, della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61,

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16, della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento

nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7, della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007/2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007/2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007/2013 disponibili in favore delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011) concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013", che ha ulteriormente aggiornato le risorse FSC 2007/2013 disponibili in favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 11 (*G.U.* n. 83/2012), concernente la presa d'atto del Programma attuativo provinciale (PAP) - FSC 2007/2013 della Provincia autonoma di Trento;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007/2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede inoltre che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20% del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la proposta n. 848 del 23 settembre 2013 del Capo di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale e la relativa documentazione istruttoria concernente la parziale riprogrammazione del PAP - FSC 2007/2013 relativo alla Provincia autonoma di Trento;

Considerato che la citata proposta è stata preliminarmente approvata dal Comitato di sorveglianza del Programma e favorevolmente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi delle citate delibere numeri 166/2007 e 41/2012;

Considerato che il PAP Trento, del valore complessivo di risorse FSC pari a 48,631 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 1/2011, prevedeva originariamente due interventi, il "Progetto Manifattura" (azione cardine per un valore di 33,518 milioni di euro) e il "Progetto Baite" (per un valore di 13,654 milioni di euro), oltre all'asse "Assistenza tecnica" (per un valore di 1,459 milioni di euro);

Considerato altresì che il valore complessivo aggiornato del PAP, rispetto agli iniziali 48,631 milioni di cui alla delibera n. 1/2011, è ora pari a 48,561 milioni di euro al netto del contributo di solidarietà disposto con la citata delibera n. 41/2012 in favore delle zone terremotate della Regione Abruzzo, per un importo di 70 mila euro;

Considerato infine che la riprogrammazione proposta prevede che sia escluso dal PAP in esame il "Progetto Baite" a causa delle difficoltà attuative riscontrate nella interlocuzione della Provincia con i potenziali soggetti beneficiari, che il valore dell'asse "Assistenza Tecnica" sia ridotto a 70 mila euro posti interamente a carico del bilancio provinciale e che le risorse FSC rese così disponibili siano assegnate ad incremento del valore finanziario dell'azione cardine "Progetto Manifattura", che viene quindi incrementato da 33,518 a 48,561 milioni di euro;

Tenuto conto che il "Progetto Manifattura" - già individuato quale azione cardine all'interno dell'Asse "Energia e Ambiente" da realizzare attraverso lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ) e per il quale è garantita la compatibilità con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato - ha l'obiettivo di dare vita ad un polo operante nel campo delle green technologies, attraverso il recupero e la ristrutturazione di una parte del compendio immobiliare dell'ex "Manifattura Tabacchi" -Rovereto, al fine di attrarre e catalizzare una pluralità di iniziative di ricerca, formazione, assistenza tecnica, networking, incentrate sull'impresa, continuando un percorso già intrapreso mediante la costituzione sul territorio trentino del connesso distretto tecnologico;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3, della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende Atto

in linea con la proposta richiamata in premessa, della riprogrammazione parziale del PAP 2007/2013 della Provincia autonoma di Trento, che comporta la destinazione integrale delle risorse FSC al finanziamento dell'azione cardine "Progetto Manifatture" per un importo complessivo di 48,561 milioni di euro.

Stabilisce

1. Trasferimento delle risorse e governance del Programma.

1.1 Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della Provincia autonoma di Trento sono trasferite alla medesima Regione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per Io sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto del patto di stabilità interno.

1.2 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica è chiamato a verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese.

2. Monitoraggio e pubblicità.

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007/2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma e finanziati nell'ambito della citata azione cardine, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto "Open data".

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 27 settembre 2013

Il vice presidente: SACCOMANNI

Il segretario generale: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 123

14A00366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

Con deliberazioni del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, rispettivamente del 31 ottobre e del 20 dicembre 2013, sono state approvate la revisione del modello organizzativo dell'Amministrazione Centrale della Banca, attraverso l'istituzione del nuovo modulo del Dipartimento in luogo dell'Area Funzionale, e la creazione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

L'organizzazione della Vigilanza nel nuovo Dipartimento è stata riconfigurata per rafforzare l'efficacia dell'attività di controllo sugli intermediari alla luce degli importanti cambiamenti in atto, quali le innovazioni dell'assetto regolamentare conseguenti alla crisi economica e l'imminente avvio del Sistema unico di vigilanza europeo (SSM). È stata pure tenuta presente l'esigenza di razionalizzare i processi decisionali e di accrescere integrazione e flessibilità delle strutture organizzative preposte alla Vigilanza.

La riforma organizzativa ha decorrenza dal 27 gennaio 2014: a partire da tale data la precedente Area funzionale Vigilanza bancaria e finanziaria viene sostituita dal Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, composto da 8 Servizi.

La riorganizzazione determina, tra l'altro, lo spostamento di alcune competenze amministrative da una struttura all'altra e la modifica della denominazione delle strutture stesse. In ragione di ciò, con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: *i)* i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza di competenza dell'Istituto (par. 1); *ii)* la disciplina dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi in tale materia (par. 2); *iii)* i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria (par. 3).

1. Individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza

L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008(1) (di seguito: «il Regolamento"), per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento o fase procedimentale, fa rinvio all'elenco allegato al Regolamento stesso; per i casi in cui l'elenco indica più unità organizzative in alternativa, consente di identificare univocamente il responsabile sulla base della natura dell'intermediario di volta in volta interessato (accentrato, accentrato specializzato, decentrato), quale risultante dalle apposite liste di gruppi e intermediari bancari e finanziari pubblicate e aggiornate dalla Banca d'Italia sul proprio sito internet.

Nel nuovo assetto organizzativo, il riparto di funzioni tra le strutture aventi compiti di vigilanza tiene conto della distinzione tra i gruppi bancari sottoposti alla diretta supervisione della Banca Centrale Europea nell'ambito del SSM, attribuiti alla competenza del nuovo Servizio Supervisione Bancaria 1, e i gruppi bancari e le banche non sottoposti alla diretta supervisione della BCE, sui quali le funzioni di vigilanza sono svolte dal Servizio Supervisione Bancaria 2 o dalle Filiali dell'Istituto. Inoltre, alcune delle funzioni in precedenza affidate al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali sono ora ripartite tra il Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi e il Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio.

(1) Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Alla luce delle innovazioni organizzative sopra richiamate, in luogo di quanto previsto dal citato art. 9 del Regolamento, si dispone con decorrenza dal 27 gennaio 2014 l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia in materia di vigilanza secondo i seguenti criteri:

1. i riferimenti contenuti nel Regolamento e nel relativo elenco al Servizio Supervisione Gruppi Bancari (SGB) si intendono effettuati, rispettivamente, al Servizio Supervisione Bancaria 1 (SB1) per gli intermediari compresi nell'elenco A-1 pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia, e al Servizio Supervisione Bancaria 2 (SB2) per gli intermediari compresi nell'elenco A-2 pubblicato sul predetto sito;

2. i riferimenti al Servizio Supervisione Intermediari Specializzati (SIS) si intendono effettuati al Servizio Supervisione Intermediari Finanziari (SIF);

3. i riferimenti all'Unità di Coordinamento d'Area e Collegamento Filiali (UCC) si intendono effettuati al Servizio Coordinamento e Rapporti con l'Esterno (CRE);

4. i riferimenti al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali (REA) si intendono effettuati al Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi (CGC), salvo quanto si dirà oltre;

5. per i casi in cui l'elenco allegato al Regolamento indica più unità organizzative in alternativa, resta ferma la necessità di fare riferimento alle liste di intermediari pubblicate e aggiornate dalla Banca d'Italia sul proprio sito internet, che identificano per ciascun intermediario vigilato l'unità organizzativa responsabile (*cfr*. elenchi A1-A4, pubblicati sul sito internet dell'Istituto, contenenti gli elenchi degli intermediari vigilati rispettivamente dai Servizi SB1, SB2 e SIF e dalle Filiali).

Poiché le funzioni di vigilanza relative alle banche specializzate, in precedenza svolte dal Servizio SIS, sono ora attribuite al Servizio SB2, laddove l'elenco allegato al Regolamento menziona il Servizio SIS tra le unità organizzative responsabili di procedimenti amministrativi o di fasi procedimentali relativi a banche, tale riferimento è da intendersi venuto meno.

L'unità organizzativa responsabile per i procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia ai sensi del Titolo VI del TUB e per quelli in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ai sensi del Codice del Consumo è il Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio (TCA).

Qualora un intermediario sia sottoposto a una procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del Testo unico bancario o del Testo unico della finanza o versi in liquidazione ordinaria, il Servizio CGC subentra alle unità organizzative indicate come responsabili in via ordinaria.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria non censiti nell'elenco allegato al Regolamento ma disciplinati in successivi provvedimenti dell'Istituto.

Con riferimento ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedimentali pendenti alla data del 27 gennaio 2014, l'unità organizzativa responsabile è individuata, a decorrere da tale data, sulla base dei nuovi criteri sopra indicati. La variazione della denominazione dell'unità responsabile sarà comunicata individualmente alle parti dei procedimenti pendenti a cura della struttura che ne acquisisce la responsabilità.

La variazione dell'unità responsabile sarà altresì comunicata individualmente alle banche specializzate per le quali le funzioni di vigilanza, in precedenza svolte dal Servizio SIS, sono ora attribuite al Servizio SB2.

Per tutti gli altri intermediari, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento e in considerazione del carattere generalizzato della variazione - che comporta solo un cambio di denominazione della struttura organizzativa responsabile - la variazione stessa si intende comunicata con la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia del presente provvedimento e delle liste degli intermediari che identificano per ciascuno di essi l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

2. Poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza

Con provvedimento del 5 marzo 2013 è stato disciplinato l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241/1990, relativi alla conclusione dei procedimenti della Banca d'Italia in caso di inerzia delle strutture competenti. Tali poteri sono stati attribuiti al Funzionario generale preposto all'Area funzionale individuata in base a quanto previsto nel medesimo provvedimento.

In relazione alle modifiche conseguenti al nuovo assetto organizzativo della Vigilanza, a decorrere dal 27 gennaio 2014, limitatamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, i riferimenti contenuti nel provvedimento del 5 marzo 2013 all'Area funzionale e al Funzionario generale si intendono effettuati, rispettivamente, al Dipartimento Vigilanza bancaria e Finanziaria e al Capo di tale Dipartimento.

3. Riferimenti alle strutture della Vigilanza contenuti nei provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d'Italia

In relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo richiamate in premessa, con il presente provvedimento si procede altresì ad aggiornare alla riforma i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

Si dispone pertanto che, a decorrere dal 27 gennaio 2014, nei provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni, ogni riferimento alle strutture organizzative della soppressa Area Vigilanza bancaria e finanziaria deve intendersi effettuato alle nuove strutture alle quali sono trasferite le pertinenti competenze sulla base delle indicazioni pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia.

Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di sanzioni amministrative (provvedimenti del 18 dicembre 2012, recante «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa», e del 27 giugno 2011, recante «Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993 e dell'art. 195 del decreto legislativo n. 58/1998 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie - art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»), nelle more dell'integrale aggiornamento della disciplina in questione necessario per recepire le novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. «CRD IV»), si dispone che, a decorrere dal 27 gennaio 2014:

1) ogni riferimento al Servizio Rapporti esterni e affari generali (REA) della Banca d'Italia si intende sostituito dal riferimento al Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi (CGC);

2) ogni riferimento al Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria si intende sostituito dal riferimento al Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria;

3) in caso di assenza o impedimento, il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria è sostituito dal Vice Capo del Dipartimento più anziano nel grado e, in caso di contemporanea assenza anche del Vice Capo del Dipartimento più anziano, dall'altro Vice Capo del Dipartimento;

4) l'indirizzo di posta elettronica certificata rea@pec.bancaditalia.it è sostituito dall'indirizzo cgc@pec.bancaditalia.it.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino di Vigilanza e sul sito internet www.bancaditalia.it.

Roma, 21 gennaio 2014

Il Governatore: VISCO

14A00397

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della Redenzione Sociale»

Si conferisce il Diploma di primo grado al «Merito della Redenzione Sociale» alla dr.ssa Maria Luigia Mariotti Culla - già dirigente generale penitenziario, con facoltà di fregiarsi della relativa medaglia d'oro.

14A00398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2013, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it.

14A00369

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2013, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it.

14A00371

Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2013, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it.

14A00373

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Pubblicazione sul sito web del decreto direttoriale 10 gennaio 2014 per la concessione dei contributi pubblici a favore di Enti, Istituti ed Associazioni ex articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, per l'anno 2014.

Sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 10 gennaio 2014 che, in attuazione dell'art. 5 del D.M. 26 aprile 2013, ha individuato le spese ammissibili e non ammissibili, le modalità, i termini iniziale e finale nonché i Modelli per la presentazione della domanda di ammissione al contributo e per la rendicontazione della spesa, ai fini dell'erogazione del contributo pubblico a sostegno dei progetti di internazionalizzazione presentati da Enti, Istituti ed Associazioni, relativi all'anno 2014.

14A00332

Pubblicazione sul sito web del decreto direttoriale 10 gennaio 2014 per la concessione dei contributi pubblici a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione ex art. 42, comma 2, del decreto legge n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, per l'anno 2014.

Sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi 10 gennaio 2014 che, in attuazione dell'art. 5, del decreto ministeriale 22 novembre 2013, ha individuato le spese ammissibili e non ammissibili, le modalità, i termini iniziale e finale nonché i modelli di presentazione della domanda per la concessione dei contributi a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione, relativi all'anno 2014.

14A00374

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Stalla Sociale Mulino di S. Giovanni Società Cooperativa Agricola», in Gemona del Friuli e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 21 dd.10.01.2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Stalla Sociale Mulino di S. Giovanni Società Cooperativa Agricola" con sede in Gemona del Friuli, Codice fiscale n. 00469980304, costituita il 12 luglio 1976 per rogito Notaio dott. Mario Bronzin di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A00370

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-020) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.